

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Milano**

**Seconda Civile**

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| dott. Alida Paluchowski   | Presidente   |
| dott. Guendalina Pascale  | Giudice      |
| dott. Francesco Pipicelli | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso depositato a PCT in data 5.11.2021 denominato “RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA” ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito nella Legge 18 febbraio 2004 n. 39 (la “Legge Marzano”) e dell’articolo 81 del D. LGS. n. 270/1999 contestuale all’istanza di ammissione per attrazione alla procedura madre  
Promosso da:

Biancamano S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (“Biancamano”), Aimeri Ambiente S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (“Aimeri”), Energeticambiente S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (“Energeticambiente” e insieme a Biancamano e Aimeri il “Gruppo Biancamano”), tutte in persona dei Commissari Straordinari Dott. LUCA MINETTO, Dott.ssa LAURA BRIGANTI, Prof. FRANCESCO PERRINI con istanza presentata in proprio

ricorrenti

contro

Ambiente 2.0 Consorzio stabile società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6 SNC, detenuta al 70,7% del capitale sociale da Energeticambiente S.r.l. in A.S. (“Ambiente 2.0”),

per la dichiarazione di stato di insolvenza della

società **AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA OVVERO IN FORMA ABBREVIATA AMBIENTE 2.0**



D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

**CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**, con sede legale in ROZZANO (MI) STRADA 4, PALAZZO Q6 SNC cap 20089 Indirizzo PEC AMBIENTE2.OSCARL@LEGALMAIL.IT Numero REA MI – 2051548 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 08828170962 Partita IVA 08828170962 Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed amministratore unico GIOVANNI ROGGERO, nato a Cherasco (Cuneo), in data 8 novembre 1954, con domicilio eletto in Milano, Via Durini, n. 26, presso lo studio del Prof. Avv. Marco Aiello (codice fiscale LLAMCM81D23L219P), che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata il 16.11.2021 ed allegata alla memoria di costituzione depositata per via telematica il 22.11.2021, con la precisazione che tutte le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento andranno effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: marcomariaaiello@pec.ordineavvocatorino.it;

letti gli atti, i documenti e le informative allegati, udita la relazione del Giudice incaricato dell'istruttoria;

lette le memorie autorizzare depositate dai Commissari Straordinari ricorrenti in data 17 novembre 2021 e 29 novembre 2021, nonché la memoria difensiva di costituzione del legale rappresentante della società consortile resistente in data 22 novembre 2021 e la memoria autorizzata di parte resistente depositata per via telematica il 6 dicembre 2021;

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 8 novembre 2021, trasmesso a questo Tribunale in data 9-10 novembre 2021, il quale “...*VISTA l’istanza in data 05 novembre 2021, con la quale i Commissari hanno chiesto l’ammissione immediata alla amministrazione straordinaria di Ambiente 2.0 Consorzio Stabile società consortile a responsabilità limitata - codice fiscale e partita iva 08828170962; numero rea MI- 2051548 - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato decreto legge 347/2003;*

*RILEVATO che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legge 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria, in quanto Ambiente 2.0 Consorzio Stabile, società consortile a responsabilità limitata, è detenuto al 70,7% del capitale sociale da Energeticambiente S.r.l., integrando in tal modo la fattispecie di cui all’articolo 80 lett. b) n. 2 che ai fini del controllo menziona “le società direttamente o indirettamente controllate dall’impresa sottoposta alla procedura madre o dall’impresa che la controlla;*

*PRESO ATTO degli ulteriori elementi esposti in istanza quanto alla ricorrenza nel caso di specie anche dei requisiti di cui al richiamato art. 80, lett. b), n. 3 del d.lgs. 270/1999;*



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

*VISTO l'articolo 85 del citato decreto legislativo 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;*

*RITENUTO di dover, conseguentemente, provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione ad Ambiente 2.0, consorzio stabile società consortile a responsabilità limitata, degli organi già nominati per la procedura madre,*

**D E C R E T A**

*Art.1*

*La società Ambiente 2.0, consorzio stabile società consortile a responsabilità limitata, con sede in Rozzano (MI) - codice fiscale e partita iva 08828170962; numero rea MI-2051548 - è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/2004.”, con conferma dei medesimi organi e quindi del collegio dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza dell’A.S. del c.d. “Gruppo Biancamano”.*

*viste ed esaminate le conclusioni del ricorso per la dichiarazione di stato di insolvenza che qui si trascrivono: “Tutto ciò premesso, gli scriventi Commissari Straordinari, a mezzo della presente ricorso, in via d’urgenza, quali Commissari Straordinari della Procedura Madre Gruppo Biancamano ai sensi dell’articolo 82 del D. Lgs. n. 270/1999, considerato che:*

- (a) è già predisposto il Programma del Gruppo Biancamano;*
- (b) un’eventuale delibera di esclusione di Ambiente 2.0 vanificherebbe ogni tentativo di sviluppo unitario del Programma e della vendita, nonché comprometterebbe i diritti del Gruppo Biancamano a danno del ceto creditorio;*
- (c) sussistono i presupposti per l’attrazione di Ambiente 2.0 alla procedura di amministrazione del Gruppo Biancamano;*
- (d) sussistono elementi gravi e univoci volti a comprovare la sussistenza dello stato di insolvenza di Ambiente 2.0*

*chiedono*

*all’Ill.mo Tribunale adito di voler dichiarare lo stato di insolvenza di Ambiente 2.0 consorzio stabile società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell’articolo 3.3 della Legge Marzano e 81 del D. Lgs 270/1999 assumendo di conseguenza ogni più opportuno provvedimento ai sensi di legge.”;*

**RILEVATO CHE**

**sulla corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.f. e sulla competenza**



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

la società consortile debitrice AMBIENTE 2.0. è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, costituendosi e depositando memorie autorizzate contenenti difese nel merito e sull'assenza di insolvenza, anche nel rispetto del termine di quindici giorni effettivi ex art. 15 l.f. a partire dall'integrale conoscenza del fascicolo telematico e delle difese, documenti ed argomentazioni di parte ricorrente, essendo stata concessa la visibilità da parte della cancelleria del medesimo, come si desume dallo storico, a far data dal **17 novembre 2021**, al difensore di parte resistente, che ha depositato oltre alla memoria di costituzione del 22 novembre 2021 anche la memoria integrativa autorizzata del **6 dicembre 2021** (con evidente superfluità di nuova notifica alla PEC della debitrice, essendo il procuratore della resistente costituito in atti ed abilitato alla visibilità dell'intero fascicolo e dei depositi di parte ricorrente), in ottemperanza a quanto statuito dal giudice relatore nel dispositivo del verbale di udienza del 22 novembre 2021: *“concede termine alla difesa di parte ricorrente Commissario Straordinario brevi note di replica rispetto alla memoria di costituzione difensiva della ricorrente fino al 29 novembre 2021 e successivo ultimo termine a parte resistente per note di contro replica fino al 6 dicembre 2021 (nonché per integrare le difese originarie di cui alla memoria odierna in ogni caso nel termine di 15 giorni ex art. 15 l.f. a partire dalla data del 18.11.2021) sempre da depositarsi in via telematica oltre allo scambio con la controparte a mezzo PEC in ottica collaborativa professionale dati i termini ristretti, riservandosi all'esito di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione”*; conseguentemente, appare superata anche per raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c., l'eccezione di nullità della notifica di cui alla lettera C) della memoria costitutiva di parte resistente del 22 novembre 2021, difatti non reiterata nella memoria autorizzata del 6 dicembre 2021, che recava la seguente richiesta: *“Per queste ragioni, si insta anzitutto affinché codesto Giudice relatore voglia disporre la rinnovazione della notifica al Consorzio (da effettuarsi sull'indirizzo di posta elettronica certificata del legale costituito) o quantomeno, tenuto conto del momento nel quale l'odierno resistente ha potuto concretamente venire in possesso del ricorso commissariale (18 novembre 2021), un congruo differimento dell'udienza del 22 novembre 2021, al fine di scongiurare la altrimenti inevitabile grave compressione (e compromissione) del diritto di difesa del Consorzio.”*.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 1 CCII, anche richiamato ex art. 2 co. 1 del DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347, Convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 (in G.U. 20/02/2004, n.42), in quanto la società consortile resistente ha sede legale in ROZZANO (MI) STRADA 4, PALAZZO Q6 SNC cap 20089 e non essendo altrimenti individuabile una diversa sede principale; ivi si trova pertanto il luogo in cui il debitore ha il centro



D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

degli interessi principali (COMI), trattandosi di Comune posto nel circondario di Milano, ove è ubicato il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

Di recente, la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19618 del 09/07/2021 (Rv. 661662 - 01) ha opinato che *“In tema di concordato preventivo del debitore che abbia i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, resta ferma la competenza del tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state ammesse all'amministrazione straordinaria.”*

**Sull'esercizio di attività commerciale in concreto da parte della società consortile AMBIENTE****2.0. ed il superamento delle soglie ex art. 1 co. 2 l.f.**

La società consortile resistente esercita una attività commerciale ex art. 2195 c.c., come da oggetto sociale in concreto risultante da visura camerale, operando senza pretesa di esaustività nel settore dell'assunzione di appalti per la gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana ed ambientali e segnatamente è prevista in visura camerale:

*“LA COSTITUZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE, NONCHE' DI UNA COMUNE STRUTTURA D'IMPRESA TRA I SOCI CONSORZIATI, PER OPERARE IN MODO CONGIUNTO NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI E/O PRIVATI; IN PARTICOLARE IL CONSORZIO SI PROPONE DI FAVORIRE, TRAMITE L'OTTIMIZZAZIONE DELLE SINGOLE CAPACITA' TECNICHE, OPERATIVE, AMMINISTRATIVE E GESTIONALI, LA MASSIMA COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE INTERAZIENDALE AL FINE DI ESERCITARE, ANCHE DIRETTAMENTE CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA, LE ATTIVITA' NEL SETTORE AMBIENTALE ED ECOLOGICO ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE, SOTTO QUALSIASI FORMA, DI APPALTI E/O CONCESSIONI DI GESTIONE E/O CONVENZIONI PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI BENI, PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SIA ITALIANE CHE ESTERE, NONCHE' DI PERSONE ED ENTI PRIVATI E RELATIVI PRINCIPALMENTE ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE URBANA, SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI E ATTIVITA' CONNESSE, QUALI:*

*A) PROGETTAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:*



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

- *RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANICO;*
- *RACCOLTA, TRASFERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AVVIATI AL RECUPERO;*
- *RACCOLTA, TRASFERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI AVVIATI AL RECUPERO;*
- *RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI;*
- *RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI;*
- *SERVIZI ULTERIORI QUALI:*
  - *PULIZIA, INNAFFIAMENTO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE O SANIFICAZIONE STRADE;*
  - *SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE;*
  - *PULIZIA E SPURGO FOGNE, TOMBINI E CADITOIE STRADALI DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE;*
  - *DISERBO STRADE E PIAZZE E LORO PERTINENZE;*
  - *PULIZIA E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI NONCHE' PIAZZOLE SPARTITRAFFICO;*
  - *PULIZIA E SERVIZI DI SUPPORTO A MERCATI, FIERE E SPETTACOLI ITINERANTI;*
  - *RACCOLTA SIRINGHE IN AREE PUBBLICHE;*
  - *PULIZIA FONTANE PUBBLICHE;*
  - *PULIZIA BAGNI PUBBLICI;*
  - *DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE NONCHE' TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI;*
  - *PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI;*
  - *TRATTAMENTI ANTIGRAFFITI E DEAFFISSIONE MANIFESTI;*
  - *RIMOZIONE DISCARICHE ABUSIVE;*
  - *GESTIONE INTEGRATA DEL PARCO CONTENITORI DEI RIFIUTI URBANI COMPRESIVA DELLA MOVIMENTAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SVILUPPO;*
  - *GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI MEDIANTE RILEVAZIONE DI DATI DI QUANTIFICAZIONE E/O IDENTIFICAZIONE DEI CONFERIMENTI ED ELABORAZIONE DEGLI STESSI AI FINI DI CUI SOPRA;*



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

- *GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI FINALIZZATA ALL'IDENTIFICAZIONE ED ALLA QUANTIFICAZIONE DEI CONFERIMENTI PRESSO STAZIONI ECOLOGICHE, IMPIANTI E PUNTI DI CONFERIMENTO STRUTTURATI IN GENERE;*
- *GESTIONE DI STAZIONI DI TRASFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI E DI STAZIONI DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO;*
- *GESTIONE DI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI;*
- *GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E/O BIOLOGICO DI RIFIUTI;*
- *PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI URBANI TAL QUALI O TRATTATI;*
- *PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI DISCARICA PER INERTI;*
- *PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI;*
- *PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI PERICOLOSI;*
- *PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI TERMODISTRUZIONE DI RIFIUTI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;*
- *BONIFICA DI SITI CONTAMINATI;*
- *BONIFICA DI SITI E BENI CONTENENTI AMIANTO;*
- *GESTIONE INTEGRATA DI PULIZIA E MANUTENZIONE, MOVIMENTAZIONE, SERVIZIO DI SVILUPPO DELLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA RACCOLTA E MOVIMENTAZIONE O DEPOSITO DEI RIFIUTI DI CUI SOPRA;*
- *FORNITURA CONTENITORI DI TUTTE LE TIPOLOGIE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI SOPRA;*
- *GESTIONE DELLE AREE E STRUTTURE DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI DI CUI SOPRA PRESSO LE STRUTTURE PRODUTTRICI;*
- *GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI DI CUI SOPRA, FINALIZZATA ALLA QUANTIFICAZIONE, ANCHE DIFFERENZIATA E/O ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI E DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTO MEDIANTE REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI, NONCHE' FINALIZZATA CON SISTEMI INFORMATIVI DI GESTIONE GLOBALE;*
- *PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RAEE (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE);*



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

*B) ATTIVITA' DI NOLEGGIO, CON O SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI DI OGNI NATURA E SPECIE, IVI COMPRESI QUELLI OPERANTI NEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE, QUALI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA: VEICOLI, AUTOVEICOLI, COMPATTATORI E SPAZZATRICI STRADALI, NONCHE' ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI, IVI COMPRESI QUELLI IMPIEGATI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI;*

*C) COMMERCIO ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO DI (I) VEICOLI DI OGNI NATURA E SPECIE (QUALI IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA: VEICOLI, AUTOVEICOLI, COMPATTATORI E SPAZZATRICI STRADALI), (II) ATTREZZATURE E MACCHINARI, IVI COMPRESI QUELLI IMPIEGATI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI); (III) PEZZI DI RICAMBIO DI VEICOLI, ATTREZZATURE E MACCHINARI IN GENERE;*

*D) AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI E PER CONTO PROPRIO, AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI E PER CONTO PROPRIO, OFFICINA MECCANICA, MOTORISTICA PER LA MANUTENZIONE DEI PROPRI MEZZI ED ATTREZZATURE;*

*E) CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AUTOTRASPORTI, IVI COMPRESO L'ESPLETAMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI DOGANALI E LE FORMALITA' AD ESSE CONNESSE;*

*F) SPEDIZIONE PER VIA TERRESTRE, MARITTIMA, AEREA, A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE CON QUALSIASI MEZZO; LOGISTICA IN GENERE;*

*G) COMMERCIALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE DI BENI MOBILI UTILIZZANDO TECNOLOGIE GSM E/O GPS, O ALTRE TECNOLOGIE ALTERNATIVE A QUESTE, COMPRESA ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE.*

*IL CONSORZIO POTRA' COMPIERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL PREDETTO OGGETTO SOCIALE ATTIVITA' CONNESSE, QUALI:*

- COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI, REGISTRATI E NON, E DI BENI IMMOBILI;*
- NOLEGGIO E CESSIONE ATTREZZATURE PER RIFIUTI IN GENERE;*
- BONIFICA E/O RISANAMENTO SITI IMPERMEABILIZZAZIONE CON GEOMEMBRANE DEI TERRENI PER LA PROTEZIONE DELLE FALDE ACQUIFERE, LA BONIFICA DI MATERIALI PERICOLOSI, GLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO E TELERILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE;*
- STUDI E PROGETTAZIONI DI ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI;*
- ATTIVITA' DI COMMERCIO E DI INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI;*



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

- *PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI, ANCHE MOBILI, DI SMALTIMENTO, STOCCAGGIO, RICICLO, RECUPERO E SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI, SPECIALI PERICOLOSI CON ANNESSE OPERE EDILI;*

- *CAMPAGNE INFORMATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE;*

- *ATTIVITA' DI CUSTODIA E VIGILANZA DI SEDI, IMPIANTI E BENI SOCIETARI;*

- *ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI LOCALI SOCIETARI E NON;*

- *FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE E FISSA.*

*IL CONSORZIO POTRA' COMPIERE, INOLTRE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIA E FIDEIUSSIONI, IN FORMA COMUNQUE NON PREVALENTE RISPETTO ALL'OGGETTO PRINCIPALE E CON ESCLUSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.*

*INFINE, IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, IL CONSORZIO PUO' PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRI CONSORZI OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO, FUNZIONALE O STRUMENTALE AL PROPRIO, IL TUTTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA, TEMPO PER TEMPO VIGENTE, CON ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' RISERVATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 197/1991 E DEI DECRETI LEGISLATIVI NN. 385/1993 E 58/1998 DI OGNI OPERAZIONE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO."*

Sussistono pertanto i presupposti soggettivi per la dichiarazione di stato di insolvenza in quanto, essendo prevista istituzionalmente la partecipazione ad appalti pubblici in materia ambientale e di gestione del ciclo dei rifiuti mediante l'apporto e i requisiti della consorziate, AMBIENTE 2.0. è senz'altro una società consortile che svolge attività esterna (art. 2612 c.c.) ed è assoggettata alla disciplina delle società commerciali (art. 2615 *ter* c.c.).

In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, *"i consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n.*



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall." (Cass. sent. n. 28015/2013).

Del resto, il funzionamento in concreto del consorzio è stato efficacemente descritto al par. 2 e ss. a pagina 5 e ss. del ricorso dei commissari straordinari, che qui si riportano: "...Il funzionamento di Ambiente 2.0 Preme fin da subito segnalare che Ambiente 2.0 è organizzata nella forma di "consorzio stabile" e "società consortile" nel rispetto del dettato degli articoli 2615-ter codice civile e 45 comma 2 e 47 del D.lgs. 50/2016 secondo cui rientrano tra gli operatori economici ammessi a partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici "consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 -ter codice civile".

Ai sensi di tale dettato normativo i consorzi stabili "sono formati da non meno di tre consorziati che, con delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi forniture per un periodo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa".

La disciplina che regola Ambiente 2.0 è pertanto, da un lato, la normativa civilista e relativa al codice degli appalti (artt. 34 e 36 d.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nonché degli artt. 45, comma 2 e 47 d.lgs. 50/2016) e, dall'altro lato, le previsioni che si rinvergono nell'atto costitutivo, nello statuto (Doc. 2) e nel regolamento consortile (la cui versione più aggiornata è datata 12 dicembre 2016) (Doc. 3).

### 3.1 L'affidamento ai consorziati

Il meccanismo di funzionamento del consorzio stabile prevede che lo stesso si aggiudichi direttamente le commesse di cui alle gare di appalto e proceda con affidamenti diretti ai propri consorziati per le relative attività.

Ai sensi del regolamento, le assegnazioni delle attività vengono effettuate secondo la quota determinata in fase di gara o mediante un "motore di assegnazione" che, tenendo conto delle assegnazioni già fatte (storico), individui in maniera oggettiva le aziende destinatarie dei nuovi lavori, il tutto nel rispetto delle percentuali di gara.

L'assegnazione delle attività ai consorziati è previsto che avvenga mediante invio da parte di Ambiente 2.0 di una lettera di affidamento, contenente le condizioni economiche ed operative inerenti all'esecuzione dell'attività esecutiva conferita. Per effetto dell'assegnazione, il consorziato è obbligato ad eseguire l'attività alle condizioni e nei termini di cui alla lettera e nel rispetto delle norme del regolamento consortile e dello Statuto.

### 3.2 I contributi consortili



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

*Il regolamento consortile chiarisce che Ambiente 2.0 non ha scopo di lucro ed eventuali eccedenze attive di bilancio dovranno essere accantonate in apposite riserve patrimoniali.*

*Ai sensi del regolamento (e in particolare all'articolo 4) sono previsti due tipologie di contributi da versarsi da parte dei consorziati:*

*- i contributi ordinari, secondo un ammontare definito dall'organo amministrativo di Ambiente 2.0 all'inizio di ogni nuovo esercizio ed oggetto di consuntivazione al termine dell'esercizio di riferimento. Si tratta di importi comprensivi di tutte le spese annue da sostenersi per la gestione ordinaria consortile (quali, a titolo puramente esemplificativo, prestazioni e compensi degli organi societari, consulenza fiscale e amministrativa), da fatturarsi da parte di Ambiente 2.0 ai consorziati all'inizio del nuovo esercizio con eventuale conguaglio al termine dello stesso. Tale contributo vien attribuito ai consorziati in ragione della propria partecipazione al capitale sociale di Ambiente 2.0;*

*- i corrispettivi di commessa (specifici): tali importi vengono quantificati per la singola gara pubblica e privata a cui Ambiente 2.0 intende partecipare e sono costituiti sia dai "costi una tantum" della gara stessa (quali, ad esempio, la consulenza progettuale e tecnico amministrativa, le polizze fideiussorie provvisorie, la consulenza tecnico-legale, i costi per eventuali spese legali tra la fase di gara e la fase di aggiudicazione, etc.) sia, in caso di aggiudicazione, dai "costi commerciali e di gestione" del contratto che, essendo legati a quest'ultimo, avranno natura ricorrente. La quantificazione di tali corrispettivi viene comunicata alle imprese che intendono partecipare alla gara, per essere da queste ultime approvate, prima dell'inizio delle diverse fasi della stessa e sarà stabilita di volta dall'organo amministrativo. La ripartizione di tali costi è determinata in base alle quote di partecipazione alla gara per quanto attiene ai "costi una tantum" e in base all'effettiva quota di attività esecutiva affidata per quanto attiene ai "costi commerciali di gestione" del contratto.*

*I "costi una tantum" per la partecipazione alla singola gara devono essere fatturati da Ambiente 2.0 prima della consegna dell'offerta e devono essere liquidati, dai consorziati, all'emissione delle fatture. È previsto che ciascun consorziato, ove sussistano le condizioni e previa approvazione da parte dell'organo amministrativo di Ambiente 2.0, possa richiedere la compensazione dei debiti derivanti da tale fatturazione con esistenti crediti liquidabili vantati nei confronti del Consorzio.*

*I consorziati affidatari - tra cui Energeticambiente - sono tenuti a fatturare l'importo assegnato a fronte delle attività operative rese, al netto dei costi sopra riportati.*

### **3.3 Il pagamento del consorziato affidatario**

*L'articolo 11 del regolamento consortile chiarisce che il pagamento del compenso spettante a ciascun consorziato affidatario per le attività svolte nell'ambito di ogni commessa è sempre e*



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

*comunque subordinato all'effettivo pagamento dei corrispettivi contrattuali da parte dei committenti.*

*Analogamente, il ritardo nel pagamento da parte dei committenti produrrà speculare rinvio del pagamento a favore consorziato.*

*Il tutto deriva dall'esistenza di una comunione di scopo tra i consorziati, nonché tra Ambiente 2.0 e i consorziati, e non di un rapporto di subappalto.*

*È previsto, dunque, che il consorziato assuma il rischio derivante dai mancati o ritardati pagamenti da parte dei committenti. Il consorziato, in ogni caso, è obbligato nei confronti di Ambiente 2.0, nonché dei committenti, a prestare l'attività assegnatagli in modo tempestivo e a regola d'arte, senza interruzione o sospensione alcuna.*

*È inoltre previsto che le somme dovute al consorziato siano liquidate 15 giorni dopo il relativo incasso sui conti di Ambiente 2.0.*

*Il consorziato non ha diritto di rivalsa su Ambiente 2.0 per le conseguenze degli atti e fatti compiuti dalle committenti. In altre parole, il consorziato non ha diritto a richiedere ad Ambiente 2.0 nulla che quest'ultimo non abbia a propria volta ottenuto dalle committenti."*

La società in epigrafe è in astratto soggetta alla disciplina fallimentare ex art. 1 co. 2 l.f., risultando superate dall'esame del bilancio aggiornato di esercizio al 31.12.2019, approvato e depositato al registro delle imprese, tutte le soglie dimensionali di attivo patrimoniale (€ 300.000), ricavi lordi (€ 200.000) ed esposizione debitoria complessiva (€ 500.000): il totale attivo dello stato patrimoniale è pari a € 6.276.349,00; il totale dei ricavi lordi da vendite e prestazioni è pari a € 14.820.647,00; il totale debiti era pari a € 5.786.695,00.

**Sulla legittimazione dei commissari straordinari e sulla c.d. "attrazione" di AMBIENTE 2.0 dichiarata insolvente all'A.S. del "Gruppo Biancamano".**

Questo Tribunale ha già avuto modo di ritenere nella motivazione delle sentenze dichiarative di stato di insolvenza delle tre società del gruppo (di cui fa parte l'odierna ricorrente ENERGETICAMBIENTE) che – come già valutato dal MISE nel decreto di apertura dell'A.S. – sussiste il concetto di "gruppo" ai sensi del combinato disposto dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 80 co. 1 lett. B) n. 1) d.lgs. n. 270/1999 intendendosi "imprese del gruppo le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre", tenuto conto che BIANCAMANO SPA controlla con partecipazione al 100% AIMERI AMBIENTE SRL che a sua volta controlla con partecipazione al 100% ENERGETICAMBIENTE SRL (ENERGETICAMBIENTE SRL - quale "procedura madre" è l'unica ad avere i requisiti di cui agli artt. 2 e 27 del d.lgs. n. 270/1999 sia per numero di dipendenti superiore a n. 200 che per il rapporto



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

di due terzi dell'indebitamento rispetto ai dati di attivo e ricavi - è direttamente controllata in via totalitaria da AIMERI AMBIENTE SRL che a sua volta è controllata *in toto* dalla *holding* di servizi amministrativi, finanziari, legali ecc. BIANCAMANO SPA, che quindi controlla indirettamente per il tramite di "Aimeri" anche "Energetica").

Inoltre, si era ritenuto da questo Tribunale che – a norma dell'art. 81 co. 2 d.l.gs. n. 270/1999 e dell'art. 27 cit. d.lgs., avuto anche riguardo alle finalità programmatiche dell'art. 1: A) appare opportuna alla luce dei reciproci rapporti di controllo e partecipazione societaria nonché della "continuità indiretta" aziendale concordataria pregressa "la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura"; B) paiono sussistere concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali del "Gruppo Biancamano".

A norma dell'art. 3 comma 3 DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347, è previsto che *"Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma."*

Nel ricorso sono state utilizzate le seguenti condivisibili argomentazioni che si richiamano in ordine alla necessità di estensione, attrazione e gestione unitaria anche di AMBIENTE 2.0. società consortile nell'ambito dell'amministrazione straordinaria del "Gruppo Biancamano", che qui si confermano e sono state condivise anche dal MISE nell'emissione del decreto in data 8 novembre 2021: *"Fermo quanto sopra, gli eventi sopra delineati rendono opportuno se non necessario procedere all'attrazione di Ambiente 2.0 all'amministrazione straordinaria al fine di consentire alla stessa – che da sempre appartiene al Gruppo Biancamano – una gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica e produttiva esistenti tra le singole imprese sopra illustrati, il raggiungimento degli*



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

*obiettivi dell'amministrazione straordinaria stessa, sussistendone i presupposti e requisiti di legge come di seguito esposto.*

*Ed infatti l'attrazione di Ambiente 2.0 consentirebbe di poter gestire il trasferimento delle commesse aggiudicate ad Ambiente 2.0 ma indissolubilmente connesse a Energeticambiente che ne è la principale esecutrice, e di poter traguardare il trasferimento del complesso aziendale di Gruppo nel rispetto del Programma e dell'autorizzata istanza di aggiudicazione.*

**IN DIRITTO**

*9 Appartenenza di Ambiente 2.0 al Gruppo Biancamano*

*Uno dei primi requisiti per l'attrazione all'amministrazione di altra società è che la stessa appartenga al gruppo, nella nozione prevista dagli articoli 80 e 81 D. Lgs. 270/1999 e 3 comma 3 della Legge Marzano.*

*Preme evidenziare fin da subito come non vi sia dubbio che Ambiente 2.0 appartenga al Gruppo Biancamano ai sensi dei sopra citati riferimenti normativi.*

*Per quanto sia sufficiente che la fattispecie venga integrata anche solo rispetto ad una previsione normativa, si procede di seguito, ad evidenziare come l'appartenenza al Gruppo trovi riscontro nelle molteplici previsioni di seguito enucleate.*

➤ *L'articolo 80 lett. b) n. 2*

*L'articolo 80 lett. b) n. 2 individua, infatti, tra le imprese di gruppo, "le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla".*

*Ai fini della definizione di controllo soccorre, ai sensi dell'articolo 80 comma 2 del D. Lgs. 270/1999, la definizione di cui all'articolo 2359 primo e secondo comma del codice civile.*

*Ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 codice civile sono considerate società controllate, tra l'altro:*

- 1) le società di cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

*Il controllo viene dunque distinto tra controllo interno ed esterno; per controllo interno si intende quello fondato sulla disponibilità dei diritti di voto; per controllo esterno si intende quello che verte attorno a particolari vincoli contrattuali.*



D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

*Il controllo interno può essere a sua volta di diritto o di fatto. Il primo si realizza quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società. Il secondo riguarda il caso in cui una società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.*

*Tanto premesso, preme segnalare che Energeticambiente detiene attualmente il 70,71 per cento del capitale consortile. Tale situazione è stata peraltro ereditata da Aimeri che nel 2016 le ha ceduto il 69% del capitale sociale. Ai sensi di statuto (cfr. articolo 18) l'assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea, maggioranza che dunque Energeticambiente integra pacificamente da sola.*

*Quand'anche volesse rilevarsi che, in forza della delibera assembleare del 30 aprile 2020 (le cui valutazioni in termini di responsabilità degli organi sociali si riservano in questa sede), sussista a partire dal maggio 2020 una maggioranza rafforzata (pari al 75% del capitale sociale) su alcune materie rilevanti riservate all'assemblea dei consorziati, tuttavia è evidente che, disponendo del 71,7% dei voti in assemblea, nessuna decisione in merito alle suddette materie può essere esercitata da altri consorziati senza il voto favorevole di Energeticambiente. Pertanto, nessun altro consorziato avrebbe, in alcun modo, possibilità né singolarmente, né insieme ad altri, di assumere decisioni determinati in tali materie.*

*Energeticambiente dispone, sotto questo profilo, in ogni caso di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. n. 2.*

*Non solo.*

*Energeticambiente non è soltanto la consorziata che dispone di ben più della maggioranza del capitale sociale ma è la consorziata che è "affidataria esecutrice" con percentuali totalitarie (100%) o di maggioranza (sopra il 50%) di tutte le commesse di cui è aggiudicataria Ambiente 2.0. Si tratta di commesse che le vengono assegnate per la pressoché integrale esecuzione e da cui dipendono gli incassi dei corrispettivi che riceve Ambiente 2.0 e che deve ribaltare come ricavi alle consorziate.*

*Ambiente 2.0 è consorzio aggiudicatario delle commesse proprio grazie ai requisiti e alle capacità esecutive di Energeticambiente. Si tratta dunque fin dalla nascita del consorzio di una situazione di oggettiva dipendenza gestionale – economica derivante dalle previsioni contrattuali dei contratti di appalto che regolano l'attività essenziale di Ambiente 2.0.*

*Per tali ragioni l'appartenenza al Gruppo Biancamano è nuovamente confermata per l'integrazione della fattispecie di controllo di cui all'articolo 2359 n. 3 del codice civile. Si tratta infatti, di un pacifico condizionamento oggettivo ed esterno dell'attività sociale che sussiste*



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

*addirittura indipendentemente da chi nomina o revoca gli amministratori (Cfr. da ultimo, Corte appello Milano sez. I, 22/07/2020, n.1949).*

➤ *L'articolo 80 lett. b) n. 3*

*8 Sul punto si richiama quanto espressamente previsto nel Programma e nella Relazione sulle Cause di Insolvenza e alla documentazione ivi prodotta.*

*Ai sensi dell'articolo 80 lett. b) n. 3 sono imprese del gruppo "le imprese che per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette a direzione comune a quella dell'impresa sottoposta a procedura madre".*

*Anche sotto questo profilo risulta evidente che Ambiente 2.0 sia controllata da Energeticambiente e/o dal Gruppo Biancamano e parte del relativo gruppo. Energeticambiente svolge da sempre la propria attività caratteristica in parte direttamente e in parte a mezzo delle quattro commesse di cui è formalmente aggiudicataria Ambiente 2.0. Si è trattato di una scelta organizzativa di gruppo quella di prevedere la costituzione di un consorzio che potesse fare fronting nell'esecuzione delle attività "core". Tale presupposto – di direzione comune del gruppo - è rimasto immutato nel tempo, sicuramente fino all'ammissione del Gruppo Biancamano all'amministrazione straordinaria.*

*La direzione comune si desume anche dall'esistenza di contratti di prestazione di servizi amministrativi, contabile ecc. che Biancamano ha da sempre prestato, con una certa linearità di approccio e senza soluzione di continuità a tutte le società del gruppo, tra cui Energeticambiente e Ambiente 2.0. Ambiente 2.0 peraltro ha dimostrato di necessitare ancora oggi seppur in misura ridotto degli stessi servizi.*

➤ *Articolo 3 comma 3 seconda parte della Legge Marzano*

*Da ultimo, corre l'obbligo di segnalare, che in applicazione della Legge Marzano rientrano nella definizione di gruppo, anche le imprese partecipate che intrattengono in via sostanzialmente esclusiva rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.*

*Ambiente 2.0 dipende in modo sostanziale dalle attività di Energeticambiente (e in misura minore da quelle di Pianeta Ambiente) ed i rapporti tra consorzio, e consorziati esecutori costituiscono l'elemento centrale dell'attività consortile.*

*Anche sotto questo profilo, dunque, non si può dubitare della corretta qualificazione di Ambiente 2.0 come parte del Gruppo Biancamano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 81 D. Lgs. 270/1999 e 3 comma 3 della Legge Marzano.*

*10 Sussistenza delle ragioni di gestione unitaria dell'insolvenza del Gruppo Biancamano*



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

*Ai sensi dell'articolo 81 del D. Lgs. 270/1999, richiamato dall'articolo 3 comma 3 della Legge Marzano, "le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.*

*Le esigenze di gestione unitaria risiedono in molteplici circostanze, che emergono dalla narrativa in fatto e che qui si rende opportuno puntualizzare.*

*In prima battuta è evidente che quattro delle commesse del perimetro di Energeticambiente oggetto di cessione, di cui Energeticambiente è esecutore, sono formalmente aggiudicate ad Ambiente 2.0. Al fine di tutelare le esigenze di trasferire i rapporti contrattuali del perimetro di cessione nella maggior trasparenza e tranquillità per l'acquirente e per la Procedura, l'ammissione di Ambiente 2.0 all'amministrazione straordinaria consentirebbe di "traghetare" il trasferimento con il completo controllo delle formalità esecutive nell'interesse dell'esecuzione del Programma.*

*Inoltre, considerati i numerosi rapporti di debito e credito tra le società Biancamano ed Energeticambiente e Ambiente 2.0 quasi decennali, le prestazioni reciproche su diverse basi contrattuali, l'attrazione di Ambiente 2.0 all'amministrazione straordinaria consentirebbe di ricostruire con maggior contezza i flussi di dare ed avere nel rispetto delle masse creditorie, in modo da agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura.*

*Peraltro, considerati i fatti esposti in narrativa su cui i Commissari Straordinari si riservano le opportune iniziative, il presidio dell'amministrazione straordinaria su Ambiente 2.0 consentirebbe di monitorare con attenzione il flusso economico e finanziario, i costi e ricavi della commessa e delle attività correlate nell'interesse del Gruppo Biancamano, evitando che si verifichino situazioni future di "dispersioni" e/o "danni" a carico del Gruppo Biancamano stesso e delle sue masse separatamente considerate.*

*Non si esclude inoltre, che la gestione unitaria del Gruppo Biancamano anche con riferimento ad Ambiente 2.0, consenta – considerati i ruoli incrociati ricoperti dai consiglieri e sindaci nel tempo nelle varie società del Gruppo Biancamano – di ricostruire con più chiarezza i rapporti infragruppo anche ai fini di possibili azioni recuperatorie e/o risarcitorie, qualora ne emergessero i presupposti.*

*In altri termini, in conformità a quanto previsto dall'art. 81 D.Lgs. n. 270/1999, nel caso di specie si ritiene "opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea*



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

*ad agevolare, per i collegamenti di natura economica e produttiva esistenti tra le singole imprese e sopra ampiamente descritti, il raggiungimento degli obiettivi della procedura di Amministrazione Straordinaria del Gruppo Biancamano.*

*Infine, una gestione unitaria consentirebbe di preservare le commesse oggetto di vendita al terzo acquirente nel rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione ministeriale all'aggiudicazione dei complessi aziendali alla Cordata Formula Green Link..."*

I commissari straordinari ricorrenti hanno poi aggiunto nella memoria autorizzata del 29.11.2021 la seguente argomentazione: *"...Energeticambiente con l'attrazione sta, inter alia, tutelando il proprio perimetro aziendale oggetto del programma di cessione, considerato che, se il pignoramento presso terzi notificato da Pianeta Ambiente non fosse stato reso inefficace dall'attrazione, oggi i flussi delle attività eseguite da Energeticambiente sarebbero irrimediabilmente bloccati alla fonte (presso il Comune) per soddisfare le "esigenze" di Pianeta Ambiente, con irrimediabili conseguenze sulla continuità di Energeticambiente, che continua ad avere un credito significativo (di oltre un milione e seicentomila euro) nei confronti di Ambiente 2.0 che, viste le modalità operative adottate fino ad ora da Ambiente 2.0, mai potrebbe essere soddisfatto..."*

Questo Tribunale ha pertanto, come detto, già accertato che l'odierna ricorrente ENERGETICAMBIENTE SRL quale "procedura madre" è l'unica ad avere i requisiti di cui agli artt. 2 e 27 del d.lgs. n. 270/1999 sia per numero di dipendenti superiore a n. 200 che per il rapporto di due terzi dell'indebitamento rispetto ai dati di attivo e ricavi ed è direttamente controllata in via totalitaria da AIMERI AMBIENTE SRL che a sua volta è controllata *in toto* dalla holding di servizi amministrativi, finanziari, legali ecc. BIANCAMANO SPA, che quindi controlla indirettamente per il tramite di "Aimeri" anche "Energetica").

Pertanto, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270, AMBIENTE 2.0., già alla data del decreto che dichiarava aperta la c.d. "procedura madre", e fino a quando la stessa è in corso, si configura come impresa del gruppo soggetta alle disposizioni sul fallimento, che si trova in stato di insolvenza, quindi ben può essere ammessa – in virtù dei principi di "estensione" ed "attrazione" al gruppo, all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2.

Sussiste infine la piena legittimazione attiva dei commissari straordinari ricorrenti, atteso che a norma dell'art. 82 co. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270, *"Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo può essere proposto anche dal commissario straordinario della procedura madre."*, ovvero ENERGETICAMBIENTE SRL.



D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021****Lo stato di insolvenza attuale accertato della società consortile AMBIENTE 2.0.**

La società resistente, per le ragioni che si diranno *infra*, versa in uno stato di insolvenza come definito ex art. 5 della legge fallimentare – come adeguatamente illustrato nel ricorso e comprovato dalle allegazioni e produzioni documentali - atteso che lo stesso “*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività...*” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789; da ultimo Cass. Sez. I - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 secondo cui lo stato di insolvenza “*va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni*”), potendosi escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità della società consortile AMBIENTE 2.0. di fare fronte regolarmente e con mezzi normali (mezzi propri o affidamento di terzi) alle proprie obbligazioni.

Nel ricorso del 5 novembre 2021, i Commissari straordinari hanno evidenziato che:

- il Consorzio AMBIENTE 2.0. è controllato da Energeticambiente, titolare di una partecipazione del valore nominale di euro 14.141,41, pari al 70,71% del capitale; Energeticambiente è esecutrice, talora in via esclusiva e talaltra insieme a Pianeta Ambiente (anch'essa partecipante al Consorzio), di quattro commesse di cui il Consorzio è risultato aggiudicatario;
- tra il marzo 2020 e l'aprile 2020 i consorziati hanno nominato quale amministratore unico del Consorzio Giovanni Roggero (che riveste al contempo il ruolo di presidente del diverso consorzio Pianeta Ambiente dal 15 dicembre 2020 ed è stato fino al 2015 Consigliere e poi Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente) e hanno apportato alcune modifiche allo statuto del Consorzio, elevando il quorum deliberativo necessario per l'assunzione di alcune delibere;
- Energeticambiente ha sempre in precedenza regolarmente incassato dal Consorzio il corrispettivo dei servizi resi; diversamente da Energeticambiente, nel tempo Pianeta Ambiente ha ridotto l'entità della propria partecipazione nel Consorzio;
- tra l'8 (otto) e l'11 (undici) marzo 2021 il Consorzio ha acquistato da Biancamano Holding SA, dal dott. Massimo Delbecchi, da GBP Investments & Properties LTD e da Pianeta Ambiente crediti verso Biancamano e Energeticambiente del valore nominale di euro 2.449.833,00, pattuendo un corrispettivo di euro 1.985.000,00, da pagarsi in via dilazionata;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021

i predetti crediti sono stati utilizzati per estinguere, mediante compensazione, controcrediti di Biancamano e Energeticambiente verso il Consorzio; in particolare, Ambiente 2.0 (a mezzo dell'amministratore unico) procedeva, con atti pacificamente estranei ed esulanti dall'oggetto sociale (partecipazione ad appalti pubblici in materia ambientale), ad acquistare alcuni crediti nei confronti di Biancamano ed Energeticambiente, vantati, a vario titolo, da diverse parti correlate. In particolare, Ambiente 2.0 acquistava i seguenti crediti:

**Il tutto come riepilogato nella tabella di seguito esposta:**

| Data  | Acquirente | Cedente              | Creditore ceduto  | Importo nominale credito | Prezzo           |
|---|------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 8-mar-21                                      | Ambiente   | Biancamano Holding   | Biancamano        | 234.469                  | 175.000          |
| 8-mar-21                                      | Ambiente   | Massimo Delbecchi    | Biancamano        | 39.000                   | 40.000           |
| <b>Totale crediti Biancamano (a)</b>          |            |                      |                   | <b>273.469</b>           | <b>215.000</b>   |
| 8-mar-21                                      | Ambiente   | Massimo Delbecchi    | Energeticambiente | 52.612                   | 50.000           |
| 8-mar-21                                      | Ambiente   | GBP Investments & P. | Energeticambiente | 1.599.093                | 1.200.000        |
| 11-mar-21                                     | Ambiente   | Pianeta Ambiente     | Energeticambiente | 522.123                  | 520.000          |
| <b>Totale crediti Energeticambiente (b)</b>   |            |                      |                   | <b>2.173.828</b>         | <b>1.770.000</b> |
| <b>Totale crediti Gruppo Biancamano (a+b)</b> |            |                      |                   | <b>2.447.297</b>         | <b>1.985.000</b> |



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021

A fronte dei crediti acquistati, così come sopraesposti, Ambiente 2.0 procedeva a compensare le intere posizioni debito/credito in essere con Biancamano ed Energeticambiente.

Specificatamente, per quanto concerne Biancamano, all'8 marzo 2021, l'insieme complessivo dei rapporti credito/debito verso Ambiente 2.0 oggetto di compensazione portava quest'ultima a vantare un credito netto nei confronti di Biancamano stessa pari ad Euro 98.652, così come di seguito dettagliato:

| Descrizione                                     | Importi          |
|---|------------------|
| Crediti di Biancamano vs Ambiente 2.0           | 174.817          |
| <b>Totale crediti (a)</b>                       | <b>174.817</b>   |
| Debiti di Biancamano vs Ambiente 2.0            | -                |
| Crediti vs Biancamano acquisiti da Ambiente 2.0 | (273.469)        |
| <b>Totale debiti (b)</b>                        | <b>(273.469)</b> |
| <b>Saldo netto a debito Biancamano (a+b)</b>    | <b>(98.652)</b>  |

Con riferimento, invece, ad Energeticambiente, all'8 marzo 2021 l'insieme complessivo dei rapporti credito/debito verso Ambiente 2.0 oggetto di compensazione portava quest'ultima a vantare un credito netto nei confronti di Energeticambiente stessa pari ad Euro 1.457.970, così come di seguito dettagliato:

| Descrizione  | Importi            |
|--|--------------------|
| Crediti di Energeticambiente vs Ambiente 2.0           | 3.791.211          |
| <b>Totale crediti (a)</b>                              | <b>3.791.211</b>   |
| Debiti di Energeticambiente vs Ambiente 2.0            | (3.075.353)        |
| Crediti vs Energeticambiente acquisiti da Ambiente 2.0 | (2.173.828)        |
| <b>Totale debiti (b)</b>                               | <b>(5.249.181)</b> |
| <b>Saldo netto a debito Energeticambiente (a+b)</b>    | <b>(1.457.970)</b> |

Condivisibilmente, nel ricorso commissariale del 5.11.2021 si afferma che gli anzidetti importi risultano di competenza antecedente all'apertura delle procedure di Amministrazione Straordinaria di Biancamano ed Energeticambiente e, pertanto, potranno essere fatti valere da Ambiente 2.0



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

solamente attraverso l'ammissione delle relative domande di insinuazione ai rispettivi stati passivi, le quali, al momento, non risultano neanche presentate.

In relazione alle anzidette cessioni di credito tra parti correlate ed Ambiente 2.0, tutte seguite a ridosso della presentazione da parte delle società del c.d. "Gruppo Biancamano" della domanda per l'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, l'Organo Commissariale ha concluso in senso condivisibile che:

- siano state strumentali ad Ambiente 2.0 per procurarsi la contropartita economica necessaria per procedere ad una compensazione con l'ammontare dell'esposizione all'epoca in essere verso Biancamano ed Energeticambiente;
- abbiano portato le parti correlate cedenti a "monetizzare" i propri crediti verso il Gruppo Biancamano che, in alternativa, difficilmente avrebbero trovato accoglimento negli stati passivi delle stesse o comunque avrebbero trovato soddisfacimento nell'ambito delle procedure di Amministrazione Straordinaria, in quanto crediti verosimilmente chirografari;
- conseguentemente, abbiano "impoverito" per distrazione dall'oggetto sociale il patrimonio di Ambiente 2.0, la quale si trova ancora ad oggi a dover pagare, monetariamente, alle diverse parti correlate cedenti, il corrispettivo di acquisto dei crediti verso Biancamano ed Energeticambiente. Quanto all'indebita fuoriuscita di somme dal Consorzio, si è affermato nel ricorso che la società Kreston GV Italy Audit S.r.l., incaricata della revisione contabile di Ambiente 2.0., ha comunicato in data 5 agosto 2021 all'Organo Commissariale che in relazione alle cessioni di credito in questione erano già stati riconosciuti al 30 luglio u.s. importi per complessivi **Euro 1.253.806**, così ripartiti tra i diversi soggetti cedenti:

| Cedente              | Importi pagati da<br>Ambiente 2.0 al 30.7.21 |
|----------------------|--|
| Biancamano Holding   | 175.000                                      |
| Massimo Delbecchi    | 58.806                                       |
| GBP Investments & P. | 500.000                                      |
| Pianeta Ambiente     | 520.000                                      |
| <b>Totale</b>        | <b>1.253.806</b>                             |

L'organo commissariale muove condivisibilmente dall'osservazione che alla data del 17 marzo 2021 di apertura del concorso, senza le cessioni *pro soluto* a favore di parti correlate avvenute – nell'imminenza - tra l'8 e il 9 marzo 2021, Energeticambiente e Ambiente 2.0 avevano importi pre 17 marzo 2021 a debito e a credito sostanzialmente coincidenti.

Si tratta infatti di asseriti crediti maturati verso Energeticambiente e Biancamano anteriormente all'ammissione delle società citate in amministrazione straordinaria che l'Organo Commissariale



D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

ritiene avrebbero dovuto esser vagliati in sede di ammissione al passivo, per essere eventualmente riconosciuti in contraddittorio come dovuti e con quale eventuale grado, tesi con la quale la resistente non concorda in virtù del *decisum* di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017.

Tuttavia, nel presente giudizio non si tratta di muovere eccezioni in via riconvenzionale per pretese creditorie dell'A.S. ma di valutare l'insolvenza in senso lato intesa del consorzio; quindi, il Collegio non può fare a meno di osservare come si tratti di cessioni di credito in favore di parti correlate, che appaiono poste in essere negozialmente in frode diretta ai creditori del consorzio e di riflesso delle consorziate, per pre-constituirsì una prova di assenza di decozione, proprio perché effettuate: a) in prossimità temporale e in sostanziale coincidenza del ricorso "in proprio" da parte delle tre società del c.d. Gruppo Biancamano per l'apertura dell'A.S., che quindi non poteva non essere nota ai soggetti coinvolti ed all'AU dell'odierna resistente (dr. G. ROGGERO), in precedenza anche organo gestorio di Aimeri fino al 2015, mentre il concordato preventivo era stato proposto nel 2016; b) con un'assoluta fuoriuscita dall'oggetto sociale perseguito in concreto ed in conflitto di interesse evidente della persona fisica/organo gestorio quantomeno per l'operazione posta in essere con Pianeta Ambiente per € 520.000.

Del resto, deve ricordarsi che – estendendo la medesima *ratio* della non compensabilità di un credito (scaduto o meno) frutto di cessione successiva all'apertura del concorso al compimento di un atto negoziale di cessione con evidenti intenti fraudolenti prossimo alla richiesta di ammissione alla procedura di A.S. – secondo il (qui condiviso) arresto della giurisprudenza di legittimità, "*Il terzo "in bonis" non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l.fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso.*" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9528 del 04/04/2019)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In motivazione di Cass. ord. N. 9528/2019 si legge infatti che "*...il comma 2 dell'articolo suddetto regola esclusivamente, nel suo tenore letterale, l'ipotesi dei crediti non scaduti alla data del fallimento, e, nella Relazione ministeriale (al punto n. 13), si legge che lo stesso è volto ad "evitare possibili abusi". La norma, invero, mira a tutelare la massa dei creditori fallimentari da cessioni tra un singolo creditore ed un debitore del fallimento. In particolare, il creditore del fallimento, esposto al rischio di soddisfazione percentuale molto bassa del proprio credito, potrebbe cederlo (per una somma inferiore) ad un terzo, a sua volta debitore del fallimento, che potrebbe, in tal modo, compensare, in tutto o in parte, il proprio debito verso il fallimento. Tale cessione gioverebbe al creditore (che realizzerebbe una somma maggiore di quella ricavabile a seguito di falcidia fallimentare) ed al debitore (che opporrebbe in compensazione al fallimento l'intero credito, acquistato a prezzo inferiore) del fallimento, ma non alla procedura, che, anzi, rimarrebbe danneggiata in quanto il proprio debitore nulla verserebbe nelle sue casse. L'artificiosa compensazione, effettuata tramite l'acquisto per atto tra vivi di un credito verso il fallito nel cosiddetto periodo sospetto, viene impedita dal legislatore attraverso una presunzione assoluta di frode ai danni della massa fallimentare (come evidenziato anche dall'inapplicabilità della disposizione in esame all'ipotesi di acquisto del credito mortis causa, nella quale manca necessariamente ogni intento fraudolento); con conseguente esclusione della vis compensativa dei contrapposti crediti, così da ripristinare la vigenza, nella specie, del principio della par condicio creditorum. ..Altre decisioni ritengono, invece, che le due fattispecie debbano essere distintamente analizzate prima di predicarne la non estensibilità al caso non regolato del credito scaduto, e concludono nel senso che l'art. 56, comma 2, l.fall., è insuscettibile di estensione analogica per la parte che riguarda l'acquisto nell'anno anteriore al fallimento, mentre è norma superflua - ribadisce altro principio - per quanto concerne l'acquisto post fallimentare del credito, che dovrebbe, quindi, ritenersi bensì ammissibile, come lecita manifestazione di autonomia negoziale, ma inidoneo all'esercizio della compensazione perché lesivo del principio di cristallizzazione della massa attiva al tempo della dichiarazione di fallimento che rende inapplicabile la compensazione stessa, posto che la coesistenza tra crediti e debiti contrapposti è venuta in essere soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, e non preesisteva ad essa....*



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

L'eccezione prevista dal secondo comma dell'articolo 56 l. fall. secondo cui "per i crediti non scaduti la compensazione, tuttavia, non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore" porta a ritenere, come interpretato da recente giurisprudenza che, in effetti, il credito "scaduto" acquistato prima o dopo la dichiarazione di insolvenza possa essere portato in compensazione, ma sempre con crediti ceduti o maturati "ante" manifestazione dello stato di insolvenza, mentre qui al momento della cessione la decozione del gruppo era conclamata (e risaliva al concordato del 2016 quantomeno), di qui l'istanza in proprio di apertura dell'A.S. ai sensi della Legge Marzano.

Per converso, gli asseriti crediti "acquisiti verso Biancamano e verso Energeticambiente, anziché sommati e confusi con i crediti post insolvenza, ben avrebbero dovuto o, a questo punto devono oggi, sotto la gestione commissariale, essere svalutati integralmente<sup>2</sup>.

Di talché, venendo meno le compensazioni in violazione di legge – significative sull'individuazione dello sbilancio tra attivo e passivo se ne desume che:

- (i) il credito per prestazioni esecutive delle commesse di **Energeticambiente** verso Ambiente 2.0 ammonta alla data del 31 ottobre 2021 ad **Euro 1.686.747,57**;
- (ii) il credito di **Biancamano** per la prestazione del service verso Ambiente 2.0 ammonta alla data del 31 ottobre 2021 ad Euro **90.280,00** (considerata la decurtazione ad Euro 3.000 del mandato medesimo per espressa indicazione di Ambiente 2.0).

Entrambi i crediti, nonostante le recenti diffide, non sono stati pagati da Ambiente 2.0 in violazione delle previsioni statutarie e consortili che impongono ad Ambiente 2.0 di "ribaltare" gli incassi derivanti dai ricavi entro termini ristretti dal ricevimento degli importi da parte dei comuni committenti.

D'altronde, dalla data di insolvenza del 17 marzo 2021, Ambiente 2.0 non ha più provveduto ad effettuare pagamenti a favore di Energeticambiente e di Biancamano che hanno così cumulato (dedotte le compensazioni operative per crediti sorti post 17 marzo 2021) un credito complessivo di tale significativo ammontare.

---

*contempo, sistematicamente - id est come manifestazione del sistema e non deroga ad esso - deve essere letto anche l'art. 56, comma 2, l.fall. nella parte in cui esclude la possibilità di compensare crediti acquistati per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento: crediti per i quali alla data del fallimento non è evidentemente soddisfatta la condizione di coesistenza e reciprocità. La disposizione, testualmente riferita al solo "credito non scaduto", deve, dunque, estendersi per coerenza sistematica anche al credito scaduto, nonostante l'equivoco tenore letterale e la mescolanza nel corpo del comma 2 dell'art. 56 di due ipotesi (acquisto nell'anno anteriore; acquisto post fallimentare) del tutto eterogenee nella ratio e nell'ambito applicativo. In altri termini, l'inammissibilità della compensazione per crediti sorti o acquistati dopo la dichiarazione di fallimento trova fondamento nell'effetto di pignoramento generale prodotto dal fallimento stesso (cfr. artt. 42 e ss. l.fall.) e, specificamente, nell'art. 2917 cod. civ., che rende insensibile il credito del fallito a cause estintive sopravvenute. Il principio, nella sua larghezza, trova applicazione indifferentemente a crediti scaduti e non scaduti alla data del concorso, pur essendo menzionato dall'art. 56, comma 2, l.fall. soltanto per quanto concerne i secondi."*

<sup>2</sup> Appare del tutto incomprensibile e non prudentiale, in tal senso, l'affermazione che si legge nella nota integrativa a pagine 21-22 del progetto di bilancio al 31.12.2020, ovvero che i crediti verso Energeticambiente per € 6,0 Milioni sono controbilanciati dai debiti, alla luce sia dell'ammissione all'A.S. che rende necessaria la svalutazione di crediti verosimilmente chirografari per fatto genetico anteriore, sia in ragione dell'illegittimità delle predette compensazioni a seguito di cessioni *pro soluto*.



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021

I commissari straordinari hanno poi esposto in ricorso che:

- il 9 marzo 2021 il Consorzio ha comunicato a Biancamano la propria volontà di porre termine al contratto di *service*, il quale è stato poi tuttavia mantenuto in essere, ma a condizioni economiche meno onerose per il Consorzio; in pari data, il dott. Davide Bianchi, dipendente di Biancamano, ha rassegnato le proprie dimissioni; successivamente egli è stato assunto da Pianeta Ambiente;
- in forza, rispettivamente, del contratto di *service* e dell'esecuzione di opere e commesse nell'ambito del rapporto consortile, Biancamano e Energeticambiente sono creditrici del Consorzio: la prima dell'importo di euro 82.960,00 (integralmente scaduto) e la seconda di quello di euro 1.463.338,00 (scaduto limitatamente all'ammontare di euro 1.042.694,00);
- il bilancio del Consorzio al 31 dicembre 2021, pur sottoposto all'assemblea convocata per il 23 giugno 2021 e, successivamente, per il 28 ottobre 2021, non è stato approvato; in particolare, nel corso dell'assemblea del 28 ottobre 2021 Energeticambiente, in persona dei Commissari straordinari, ha votato contro l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (impedendone l'approvazione) e ha chiesto la convocazione di una nuova adunanza per provvedere alla revoca dell'attuale amministratore unico (dott. Giovanni Roggero) e alla sostituzione del sindaco unico (dimissionario), non essendo stato raggiunto, in quella sede, il *quorum* per deliberare su tali materie; l'amministratore unico ha convocato l'assemblea per il 9 novembre 2021, ponendo all'ordine del giorno, oltre alle questioni sollevate da Energeticambiente, le proprie comunicazioni circa i rapporti di credito e debito con la medesima Energeticambiente e l'esclusione della stessa dal Consorzio per gravi violazioni dello statuto e del regolamento consortile;
- l'esclusione di Energeticambiente dal Consorzio avrebbe serissime e sicure ripercussioni di segno negativo sulla cessione dei complessi aziendali; l'attrazione del Consorzio all'amministrazione straordinaria consente invece di preservare le commesse ricomprese nel perimetro dei complessi aziendali oggetto di cessione, oltre che di addivenire a una migliore ricostruzione dei flussi di dare e avere tra le diverse società del gruppo, in ottica di gestione unitaria dell'insolvenza dell'intero gruppo;

In particolare, inoltre, secondo il ricorso commissariale, con valutazioni che qui si condividono, l'insolvenza emerge in base ai seguenti indizi gravi ed univoci:

1. Vi è innanzitutto un chiaro **inadempimento ripetuto alle previsioni contrattuali e al regolamento** consortile: Ambiente 2.0, non ha più da tempo provveduto a pagare con regolarità Energeticambiente, nei quindici giorni successivi al ricevimento degli importi da



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

parte della committente nonostante Energeticambiente abbia evidenze di svolgere correttamente e con soddisfazione delle committenti le commesse ad essa affidate. Il flusso finanziario rimasto nelle casse di Ambiente 2.0 e non trasferito ad Energeticambiente è stato, per converso, come si è visto versato a terzi per acquisto di crediti, operazioni pacificamente escluse dall'oggetto sociale. Ferma la irregolarità delle operazioni sopra citate, secondo l'organo commissariale, parte degli asseriti crediti non oggetto di compensazione acquisiti da Ambiente 2.0 dovranno essere insinuati in via chirografaria nelle procedure di Energeticambiente e di Biancamano, per ottenerne soddisfazione, non potendo rinvenire indebita compensazione; il Gruppo Biancamano è già oggi nella condizione di ritenere che vi sia una significativa incertezza sulla possibilità che tali crediti, qualora ammessi al passivo in via chirografaria, trovino effettiva soddisfazione. Si tratta pertanto di poste che prudenzialmente devono essere svalutate con incidenza sulla situazione patrimoniale di Ambiente 2.0. In particolare, Ambiente 2.0 rientra tra quelle strutture associative che rispondono ad una comune modalità operativa: eseguire le attività e prestazioni del contratto che ne costituisce l'unico oggetto sostenendone i relativi costi e addebitando tali costi ai propri soci consortili *pro quota* rispetto alla partecipazione al capitale o alla commessa. Del pari il consorzio, in quanto titolare del contratto con l'amministrazione aggiudicatrice committente, in nome proprio e per conto delle imprese consorziate esecutrici, incassa i corrispettivi contrattuali maturati per le prestazioni rese. Tali ricavi contrattuali sono destinati ad essere corrisposti per le quote di esecuzione e non al pagamento di costi sostenuti. In situazioni fisiologiche il versamento di contributi statuari previsti da parte di ciascun consorzio dovrebbe assicurare al consorzio la copertura dei costi per le attività eseguite in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei consorziati, determinando il pareggio dei costi e dei ricavi di conto economico. Nel caso di specie, tale meccanismo ha subito una alterazione significativa per via del "proliferare" di costi del consorzio e debiti non pagati che non sono in linea (né potrebbero esserlo) con la richiesta dei contributi previsti per statuto. È inoltre evidente che, considerata l'ammissione di Energeticambiente (consorzio che detiene il 70,71% del capitale del consorzio) all'amministrazione straordinaria a partire dal 17 marzo 2021, anche l'eventuale ribaltamento di costi e perdite sulla stessa subirebbe le regole dell'ammissione chirografaria e del riparto a stato passivo, trattandosi tutti di crediti pre-insolvenza, che per definizione non verrebbero corrisposti se non per l'eventuale percentuale minima e chirografaria. Anche a voler ipotizzare che gli interi importi del debito/costo/perdita vengano ribaltati, richiesti e



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021

corrisposti in via integrale dagli altri consorziati per l'intero, tra cui Pianeta Ambiente e DHI, di cui non è nota la solvibilità, si deve concludere che Ambiente 2.0 non è in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed è in stato di conclamata insolvenza, il che dimostra anche quanto all'interconnessione societaria la opportunità di gestione unitaria dell'insolvenza nel gruppo anche per AMBIENTE 2.0. come già opinata dal MISE.

Ecco infatti lo schema delle commesse consortili:

| REGIONE  | CANTIERE           | CLIENTE     | DATA INIZIO CONTRATTO | SCADENZA   | CANONE 2021 | CANONE MENSILE |
|----------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|
| Piemonte | Bra                | CO.A.B.SER. | 01/11/2018            | 31/10/2021 | 1.749.033   | 145.753        |
| Sicilia  | Salemi             | Comune      | 03/04/2018            | 03/04/2025 | 856.496     | 71.375         |
| Sardegna | Porto Torres       | Comune      | 01/04/2016            | 31/03/2022 | 3.487.362   | 290.614        |
| Sicilia  | S.Maria di Licodia | Comune      | 01/07/2020            | 30/06/2027 | 597.772     | 49.814         |

Orbene, nessuna altra commessa è stata assegnata, a nessuna altra gara Ambiente 2.0 ha partecipato quantomeno da aprile 2020. In relazione alle sopra citate commesse è importante evidenziare la specifica percentuale di attività esecutiva affidata ad Energeticambiente e a Pianeta Ambiente, unici due consorziati che svolgono un ruolo di esecutore nelle commesse sopra considerate:

- (a) Commessa Coabser Bra: eseguita al 100% da Energeticambiente;
- (b) Commessa Porto Torres: eseguita al 55,25% da Energeticambiente e al 44,75% da Pianeta Ambiente;
- (c) Commessa Salemi: eseguita all'88,60% da Energeticambiente e all'11,40% da Pianeta Ambiente;
- (d) Commessa Santa Maria di Licodia: eseguita al 100% da Energeticambiente.

Non vi è dunque dubbio che i ricavi di Ambiente 2.0 derivano per una misura preponderante, significativa, quasi totalitaria da prestazioni rese costantemente presso i comuni da Energeticambiente, mentre Pianeta Ambiente aveva e continua ad avere percentuali limitate di attività affidate, sempre di minoranza.

2. Vi è una **evidente incapacità di adempiere alle presenti obbligazioni contrattuali.** Proprio Biancamano ed Energeticambiente sono creditrici di Ambiente 2.0, nonostante le operazioni di acquisto di crediti e compensazioni, per crediti liquidi, certi ed esigibili pari, rispettivamente, alla data più prossima, ad Euro 82.960 (di cui scaduti ed esigibili Euro 82.960) ed Euro 1.463.338 (di cui scaduti Euro 1.042.694), tutti esigibili e non corrisposti, per prestazioni effettivamente rese dal 17 marzo 2021 e mai contestate. Anche la consorziata Xeco S.r.l., secondo l'organo commissariale, ha lamentato il mancato pagamento di crediti per Euro 132.273,68.



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021

3. Vi è poi una **incapacità di svolgere la propria attività tipica**, non potendo ipotizzarsi che Ambiente 2.0 svolga oggi attività di partecipazione ad appalti da cui possano derivare richieste di corrispettivi. Ed infatti ad oggi le attività di progettazione e partecipazione a gare sono di fatto inattuabili per aver Ambiente 2.0 – da informazioni acquisite per le vie brevi dal commissario - ridotto l'organico di sede a due unità (al 31 dicembre 2020 erano 7). Alla luce di tale riduzione di organico, l'organo commissariale ritiene che Ambiente 2.0 non sia in grado di poter svolgere alcun servizio tipico attribuito al consorzio né di acquisire nuove commesse pubbliche che consentano il mantenimento della continuità aziendale, con inevitabili riflessi sulla valutazione delle poste di bilancio.
4. Peraltro, vi sono plurimi **segnali critici sulla situazione di Ambiente 2.0 i quali emergono anche dall'esame dell'ultimo bilancio depositato ed approvato al 31 dicembre 2019**, dal quale emerge che: i debiti verso fornitori sono passati da Euro 561.239 del 2018 ad Euro 2.347.615 del 2020 - ossia si sono incrementati di circa 4 volte – seppure nei due anzidetti esercizi Ambiente 2.0 ha registrato i medesimi costi. Tale incremento dell'esposizione dei debiti commerciali fa ritenere che il consorzio abbia accumulato (e stia accumulando) un'importante scaduto anche verso i fornitori; i debiti tributari si sono incrementati da Euro 184.562 del 2018 ad Euro 580.268 del 2020, sempre a parità di costi/redditi;.
5. Vi è infine **l'impossibilità del recupero dei costi da parte degli altri consorziati**, che determina l'insolvenza e l'aggravamento della posizione finanziaria. DHI di Nardi Holding Industriale S.p.A., ha infatti contestato la debenza di costi di gestione notificando atto di citazione depositato avanti il Tribunale di Milano per richiedere la dichiarazione di inesistenza di crediti asseritamente pretesi e fatturati da Ambiente 2.0, ritenuti dal consorzio come non dovuti. Del pari, secondo i commissari straordinari, Ecologia e Servizi S.r.l. ha lamentato l'addebito ingiustificato di costi che non intende pagare.
6. Vi è la sussistenza **di plurimi atti giudiziari avverso la società resistente, chiaro sintomo di decozione, ovvero pignoramenti e decreti ingiuntivi e richieste di sequestro conservativo a garanzia di ingenti esposizioni debitorie, non coperti nel progetto di bilancio 2020 da idonei fondi rischi, la cui mancanza viepiù fa emergere il grave stato di decozione.**

Con atto di **pignoramento presso terzi**, notificato in data 9 novembre 2021, proprio la consorziata Pianeta Ambiente soc. cooperativa ("Pianeta Ambiente") di cui il Dott. Giovanni Roggero, amministratore unico di Ambiente 2.0, è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha sottoposto a pignoramento, fino all'importo di **Euro 1.013.418,13**, tutti i crediti di Ambiente 2.0 verso i quattro Comuni committenti (Salemi, Porto Torres,



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

Santa Maria di Licodia e Coabser) in relazione alle commesse aggiudicate ad Ambiente 2.0. Tale credito di Pianeta Ambiente (per Euro 1 Milione circa) è portato da un decreto ingiuntivo ottenuto provvisoriamente esecutivo in data 7 ottobre 2021. I commissari straordinari evidenziano condivisibilmente che tale atto di pignoramento, reso inefficace e inopponibile ad Ambiente 2.0 in forza del provvedimento di ammissione all'amministrazione straordinaria intervenuta in data 8 novembre 2021, avrebbe "paralizzato" ogni flusso attivo di Ambiente 2.0 con irreparabile pregiudizio per la continuità aziendale della stessa e delle altre consorziate, tra cui Energeticambiente. È noto, infatti, che Ambiente 2.0 è aggiudicataria delle sole quattro commesse di cui sono committenti i quattro comuni terzi pignorati e non ha altri flussi operativi, trattandosi peraltro di una società consortile che opera con il meccanismo del ribaltamento dei costi e dei ricavi sulle consorziate. Proprio la medesima persona fisica di GIOVANNI ROGGERO, quindi l'amministratore unico di Ambiente 2.0 ha provveduto, tramite altra società dallo stesso rappresentata, ad agire giudizialmente contro Ambiente 2.0 tentando di pignorare i crediti del consorzio, fonte di incassi per tutte le consorziate, al fine di avvantaggiarsene in via prioritaria, con ciò manifestando estrema sfiducia sulla capacità consortile di far fronte alle obbligazioni programmate, fornendo un'evidenza tangibile dell'incontestata situazione di decozione in cui versa Ambiente 2.0, a nulla rilevando la rinuncia successiva al pignoramento in ragione dell'inefficacia derivante dall'apertura dell'A.S. anche in capo alla società consortile, per effetto dell'attrazione al gruppo. Infatti, il pignoramento avrebbe fatto il suo corso con blocco dei pagamenti dell'unica fonte di reddito di Ambiente 2.0 (relativa a ricavi generati dall'attività esecutiva effettuata da Energeticambiente), se non fosse intervenuta l'attrazione all'amministrazione straordinaria l'8 novembre 2021. Ed infatti, la rinuncia agli atti dell'11 novembre 2021, che nella memoria difensiva di parte resistente (cfr. pag. 31) sembra quasi volersi leggere come un cambiamento spontaneo e repentino di posizione di Pianeta Ambiente per tutelare Ambiente 2.0 e mantenerne la liquidità di cassa e l'operatività aziendale, non è altro che la conseguenza dell'avvenuta presa d'atto di quanto comunicato in data 10 novembre 2021 circa l'ammissione di Ambiente 2.0 alla amministrazione straordinaria; il legale di Pianeta Ambiente ha prontamente desistito, come risulta peraltro anche nella narrativa dell'atto di rinuncia dell'avv. Fusaro (*"preso atto di quanto da Lei comunicato"*) in risposta all'avv. Zingali via PEC e quindi prendendo atto della comunicazione di ammissione all'A.S. Appare evidente che proprio Pianeta Ambiente ha agito giudizialmente ottenendo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021

Ambiente 2.0 azionato *in executivis* per tentare di ottenere “in via preferenziale” – rispetto all’apertura del concorso - il soddisfacimento dei propri asseriti crediti per oltre un milione di euro, dando così una delle più significative prove dello stato di decozione di Ambiente 2.0.

Risulta inoltre emesso un **decreto ingiuntivo (oggetto di opposizione) per Euro 2.875.576,10 oltre interessi e spese dal Tribunale di Roma a favore di Consip S.p.A. a socio unico** in data 17 maggio 2021 e contro Ambiente 2.0 in solido con altri due soggetti in ATI (per il quale è del tutto inesistente l’apostazione di un fondo rischi nel bilancio 2020), D.I. emesso in relazione al pagamento di una cauzione relativamente al mancato pagamento della garanzia provvisoria prestata mediante POLIZZA DI ASSICURAZIONE N. 16150003050000101, rilasciata dalla società di diritto bulgaro Nadejda Insurance Company, su richiesta delle Costituenda ATI Ambiente 2.0 Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. (Mandataria), Direnzo S.r.l. (Mandante) e Navita socio Unico S.r.l. (Mandante) per consentire alla stessa di partecipare alla Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto di rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio dell’ARO BA/4 – Provincia di Bari indetta da Consip. I commissari straordinari hanno infine prodotto il ricorso per sequestro conservativo ex articolo 671 e 669 quater c.p.c. depositato dalla società **Navita S.r.l.** (altro soggetto dell’ATI) e volto all’immediato **sequestro conservativo** di crediti, sino alla concorrenza di **Euro 2.881.626,10 oltre spese di procedura**, di Ambiente 2.0 presso le stazioni appaltanti delle commesse in essere, notificato ad Ambiente 2.0 in data 18 novembre 2021 con il pedissequo decreto di fissazione udienza per il 22 dicembre 2021. Le ragioni di tale ricorso sono collegate al contezioso Consip ed in relazione ad un credito di regresso. Nel ricorso di Navita S.r.l., in tema di *periculum in mora*, considerato il fatto che Energeticambiente è in amministrazione straordinaria, sono contenute le argomentazioni seguenti: *“la società Ambiente 2.0 scarl trae le proprie uniche entrate dai canoni riscossi quale corrispettivo per il servizio reso di igiene urbana di cui ai contratti di appalto sopra citati, non risultando fornita di altri beni patrimoniali in grado di assicurare la solvibilità dell’ingente credito per cui è causa. Appare quindi evidente che le uniche risorse sulle quali Navita srl potrebbe soddisfare il proprio credito nei confronti di Ambiente 2.0 per l’escussione della garanzia da parte di Consip Spa, sono costituite dai crediti che Ambiente 2.0 vanta nei confronti dei propri appaltatori per l’esecuzione dei contratti di appalto sopra indicati. Contratti questi che hanno scadenza prossima (nel 2022 cesseranno i*



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021

*contratti in essere con il Comune di Porto Torres e quello con il comune di Bra) e comunque non compatibile con la definizione del giudizio di merito pendente.” È evidente che anche in relazione a tale sequestro conservativo, qualora lo stesso fosse stato concesso in esito all’udienza del 22 dicembre 2021, avrebbe comportato una contestuale paralisi di Ambiente 2.0, privata delle proprie uniche fonti di ricavi operativi. Anche tale iniziativa è di fatto stata resa inefficace dall’ammissione di Ambiente 2.0 all’amministrazione straordinaria, ma di nuovo dimostra anche la conoscenza da parte dei terzi dello stato di conclamata insolvenza di Ambiente 2.0 tanto da spingere le parti a utilizzare strumenti processuali in via d’urgenza per tutelare le proprie posizioni creditori avverso la situazione debitoria di Ambiente 2.0. Per tale contenzioso, nonostante la significatività dell’importo in gioco, non è stata fatta alcuna apostazione a fondo rischi da parte del consorzio Ambiente 2.0 (che riporta la somma minima di € 238.000 nel progetto di bilancio 2020, del tutto insufficiente alla luce dei plurimi contenziosi in atto), né è stata data informativa a tutti i consorziati sulle possibili conseguenze in caso di soccombenza; ciò nonostante il contenzioso sottostante sia noto dal 2015 e il giudizio presso il TAR si sia chiuso con il rigetto delle istanze di Ambiente 2.0 e delle altre partecipanti all’ATI. Si legge infatti nella comparsa di costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata dallo stesso Ambiente 2.0: “*l’ATI si è visto dunque costretto ad adire le vie giudiziarie per vedere accertata, in particolare, la sua regolarità contributiva alla data del 1° luglio 2015 al fine di dimostrare l’illegittimità dell’esclusione e della richiesta di escussione della cauzione provvisoria. Ciononostante, sia il TAR che il Consiglio di Stato, in secondo grado, hanno rigettato i rispettivi ricorsi e non hanno esaminato la domanda di accertamento della regolarità contributiva al Giudice, ai sensi dell’art. 13 bis, d.l. 52/12. Neppure lo stesso Consiglio di Stato, nel giudizio di revocazione, e la Suprema Corte, su un ricorso per diniego di giurisdizione, hanno accolto le censure formulate dall’ATI*”. Come già *supra* esplicitato, i principi contabili impongono l’obbligo di accantonamento di somme nel fondo rischi contenzioso in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva. Ciò implica che, in presenza di contenziosi di ingente valore, la società deve valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, ai fini di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio. Tali accantonamenti devono, necessariamente, essere già fatti nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo *ex lege* esecutiva, non rientra più tra le*



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021

fonti delle c. d. passività potenziali ma tra quelle dei debiti da riconoscere in bilancio e per le quali deve essere prevista una specifica copertura finanziaria. Nel caso di specie, si tratta di decreti ingiuntivi concessi contro Ambiente 2.0 dopo che i contenziosi amministrativi si sono conclusi respingendo le richieste di Ambiente 2.0. Dunque, sussistono tutti gli elementi – indubitabili – per stanziare in bilancio i relativi importi in specifici e capienti fondi rischi.

Risulta inoltre che **Green Management Ltd ha ottenuto un decreto ingiuntivo (oggetto di opposizione) per Euro 459.116,25 (oltre ad interessi e spese)** contro Ambiente 2.0, relativo ad accordi assunti e prestazioni dichiaratamente avvenute nel corso dell'anno 2019; il ricorso per sequestro conservativo è stato invece rigettato dal Tribunale di Milano in data 14 agosto 2021 per mancanza di presupposti; anche con riferimento a tale verosimile posta passiva il progetto di bilancio 2020 riporta un fondo rischi del tutto inadeguato ed inferiore al 50% di circa € 215.000 senza una congrua valutazione legale di rischio di causa.

Vi è poi un **atto di citazione del consorzio DHI per accertamento negativo con la contestazione della debenza di Euro 301.984,19**, notificato a febbraio 2021.

7. Appare infine pacifica la ingente sussistenza di debiti tributari di Ambiente 2.0 per circa € 580.000 oltre ad un fondo rischi di € 22.500 circa per sanzioni e interessi, anche dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 (Doc. 17) e che non è chiaro come Ambiente 2.0 avrebbe pagato in continuità aziendale in assenza di sviluppo ordinario dei flussi e di partecipazione a nuove commesse pubbliche grazie all'apporto dei consorziati, di cui il principale si trovava già in AS.

L'insolvenza di Ambiente 2.0 si palesa viepiù, ad avviso del Tribunale, in ragione del **gravissimo sbilancio negativo tra crediti e debiti che risulta dalla situazione contabile al 31 ottobre 2021** allegata dai commissari straordinari e correttamente riclassificata in base ai principi di veridicità, trasparenza e prudenza, nonché in applicazione dei principi OIC e considerato che di fatto la società consortile, che non ha partecipato ad ulteriori commesse pubbliche da tempo (non perseguendo di fatto il suo oggetto sociale), appare aver perso il c.d. *going concern*.

|       |               |           |              |
|-------|---------------|-----------|--------------|
| Costi | 15.944.829,04 | Ricavi    | 9.172.073,13 |
|       |               | Sbilancio | 6.772.755,91 |

La situazione contabile aggiornata mostra chiaramente uno sbilancio negativo di Euro 6.772.755,91 determinato dalla differenza tra l'ATTIVO patrimoniale pari ad Euro 7.587.895,98 e il PASSIVO pari ad Euro 14.360.651,89:

|           |              |            |               |
|-----------|--------------|------------|---------------|
| Attività' | 7.587.895,98 | Passività' | 14.360.651,89 |
| Sbilancio | 6.772.755,91 |            |               |



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021

Tale situazione è stata redatta dai commissari straordinari sempre utilizzando la stessa contabilità fornita da Biancamano – la quale, si ricorda, svolge il ruolo di service di Ambiente 2.0 per la tenuta delle scritture contabili - su dati e informazioni indicati dall'amministratore, aggiornata al 31 ottobre 2021, applicando i primi necessari correttivi valutativi di prudente gestione nel rispetto della normativa civilistica di riferimento e dei Principi Contabili, così come individuati dall'Organo Commissariale successivamente alla sua nomina.

Conseguentemente l'organo commissariale ha provveduto opportunamente:

(i) a svalutare i crediti di Ambiente 2.0 verso Energeticambiente e Biancamano acquisiti a seguito delle operazioni di cessione già ampiamente contestate, per Euro 1.442.764,83, considerando la verosimile natura chirografaria degli stessi e la previsione di insoddisfazione di tali crediti da parte di Energeticambiente e di Biancamano;

(ii) a svalutare le ulteriori partite a credito e debito "ante" amministrazione straordinaria, ancorché fatturate post 17 marzo 2021, per Euro 866.926,49;

(iii) ad integrare il fondo rischi già presente in contabilità per gli importi di Euro 4.232.210,99 derivanti da contenziosi in essere (con decreti ingiuntivi già ottenuti dai creditori contro il consorzio);

pertanto, **il fondo rischi è stato integrato per complessivi Euro 6.541.902,31**, così da portare il saldo del fondo stesso ad Euro 6.757.424,07, mentre nella prospettazione difensiva di parte resistente i fondi rischi risultano del tutto inadeguati o insussistenti rispetto ai plurimi contenziosi in essere, senza alcuna adeguata e prudenziale valutazione dei rischi di causa in base a pareri legali.

E' sufficiente in tal senso richiamare il contenuto del documento del 14.10.2019 a cura di FNC e CNDCEC su "le passività potenziali, valutazione ed iscrizione in bilancio", liberamente consultabile in rete:



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

L'eventualità del rischio futuro riconducibile ad un'obbligazione passata richiede l'iscrizione in un fondo ad esso dedicato, poiché classificabile come passività probabile. Nell'ipotesi di passività possibile, riconducibile a situazioni esistenti alla data di bilancio, per le quali non è affatto possibile determinare con ragionevole certezza il danno futuro, è sufficiente un richiamo tra le note di bilancio, nello specifico in nota integrativa. L'ultima categoria, rappresentata dalle passività remota non richiede alcun tipo di informativa.

A conclusione, cercando di ripercorrere tutto quanto detto, proviamo a soffermarci, a titolo meramente esemplificativo, su una possibile casistica in cui è presente l'alea del rischio correlato all'ipotetica azione, che potrebbe essere attivata da un terzo che intende far valere una garanzia reale su un immobile per un finanziamento erogato.

Un'ipotesi, questa, che abbraccia sia il concetto di rischio futuro (mancato pagamento delle rate di un finanziamento) e sia la tematica della garanzia reale come passività potenziale. Si tratta delle due ipotesi di cui si diceva nella premessa del presente lavoro.

A ciò si aggiunga che, è una casistica che sempre più frequentemente è possibile riscontrare nei nostri bilanci.

Partiamo con il dire che la garanzia reale su beni immobili non può essere classificata al pari di un'obbligazione certa, ma tutt'al più può essere rappresentativa di un rischio futuro qualora vi siano i presupposti per considerarla come tale.

L'ipoteca indubbiamente è una garanzia reale che sottende un eventuale rischio di escussione. Il grado di incertezza va sicuramente valutato al momento della data di bilancio, per verificare se, a quella data, l'evento dannoso di una futura perdita (escussione) possa essere considerata "verosimile" tanto da rendere "congruo" la determinazione di un fondo rischi. La condizione di incertezza trova nella sua misurabilità i presupposti per essere considerata una passività probabile o potenziale. Necessita, di conseguenza, intervenire sul flusso informativo che favorisce l'analisi e la frequenza del verificarsi di un determinato fenomeno. Fermo restando la frequenza dell'evento, l'informazione, nel caso specifico, potrebbe vertere, ad esempio, su eventuali rate scadute e non pagate al momento della valutazione, sulla revoca di affidamenti da parte degli istituti di credito, sulla mancanza di concessioni di finanziamenti a causa di una perdita di fiducia nei confronti del cliente, la presenza di posizioni scoperte di tipo patologico su vari istituti di credito, ecc.. Naturalmente l'acquisizione di predette informazioni e la loro lettura spostano gli eventi verso la "probabilità" o la "possibilità". Del resto, le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali ed internazionali sono chiare nel richiedere la costituzione di un fondo rischi, per eventi determinabili, e individuare il rimando all'informativa nelle note di bilancio, per eventi non determinabili nell'an e nel quantum.

Una garanzia reale, qualora non sia pregiudizievole al momento della data del bilancio, si ritiene che non possa essere considerata un rischio "attuale", ma, nel contempo, si ritiene che occorra, nel rispetto di quanto indicato al punto n.9) dell'art. 2427 del codice civile, dare evidenza nell'informativa di bilancio (nota integrativa)<sup>38</sup>.

Né tanto meno è possibile trattare la garanzia reale al pari di una "stima", e non più "congettura", classificandola all'interno di un fondo spese future poiché, così facendo, non vi sarebbe piena coincidenza rispetto a quanto indicato dai principi contabili nazionali ed internazionali.

In definitiva, con il presente lavoro si è voluto portare all'attenzione del lettore un argomento che per certi versi è ancora molto dibattuto, offrendo, ci si augura, degli spunti di riflessione che possano guidare l'estensore del bilancio verso una più congrua collocazione di quelle che, non essendo considerate passività certe, devono essere, nelle loro differenti gradazioni, richiamate in bilancio mediante l'apposizione in un fondo rischi, piuttosto che in nota integrativa.

Emergono inoltre da tale situazione riclassificata al 31.10.2021

- (i) un debito verso fornitori aggiornato al 31 ottobre 2021 pari ad Euro 5.699.448,21 (di cui Euro 4.660.654,50 scaduti ed Euro 1.038.793.71 a scadere), come da scadenziario fornitori;
- (ii) debiti verso fornitori relativi a fatture da ricevere al 31 ottobre 2021 per un ammontare di Euro 331.151,56;



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

(iii) **debiti tributari e previdenziali** per un ammontare di **Euro 884.460,76** di cui scaduti rispetto alle previsioni di versamento per Euro 165.884,23 nel 2018, Euro 44.257,00 nel 2019, Euro 371.104,75 nel 2020 e Euro 303.214,78 nel 2021. Come già sopra evidenziato, tale debito ammontava dunque già a circa Euro 581.245,98 a fine 2020.

È evidente e condivisibile – nella prospettazione dei commissari straordinari - che la rilevazione nella contabilità sociale delle operazioni economico/finanziarie (fatture, pagamenti, incassi, debiti, crediti) ordinarie costituisce attività demandata al *service* di Biancamano (e questo già ben prima dell'amministrazione straordinaria del Gruppo Biancamano), mentre le valutazioni circa (a) la necessità di appostazione di fondi rischi per tenere conto di eventuali debenze a fronte di contenziosi e giudizi in corso (con decreti ingiuntivi ottenuti dai creditori) e (b) la corretta valutazione di esigibilità delle poste creditorie per tenere conto del loro presumibile valore di realizzo con onere di svalutare poste creditorie di pressoché impossibile recupero, costituisce un'attività demandata all'organo gestorio di Ambiente 2.0 quantomeno fino alla data 8 novembre 2021.

Gli accantonamenti per rischi e svalutazioni relativi a fatti noti ben prima dell'ammissione di Ambiente 2.0 alla procedura di Amministrazione Straordinaria, secondo l'organo commissariale non rilevati contabilmente, ha comportato l'"omissione" nei dati dei bilanci di squilibri significativi che si sono via via aggravati fino all'odierna insolvenza attuale e prospettica.

Non può dunque affermarsi, come si legge nella tesi difensiva di parte resistente, che *“la sostanziale “buona salute” del Consorzio trova conferma nella più recente situazione contabile al 30 settembre 2021, estratta dal sistema gestito in service da Biancamano e qui prodotta senza apportarvi modifica”*, posto che le riclassificazioni predette appaiono opportune ed anzi necessitate in base ai principi contabili, in ragione della sostanziale perdita della continuità aziendale del consorzio, della svalutazione dei crediti, della non compensabilità delle poste cedute, dell'inserimento obbligatorio di fondi rischi capienti per plurimi contenziosi.

Basti ricordare infine che già il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 risultava privo della relazione del revisore contabile, ad ulteriore “testimonianza” di come già nell'esercizio precedente il bilancio di Ambiente 2.0 presentasse notevoli criticità tali da non consentire alcuna espressione di giudizio da parte dell'anzidetto organo di controllo.

Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti normativi per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società consortile resistente come delineata dalle norme e dalla giurisprudenza sopra richiamate.

**P.Q.M.**



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

Visti gli artt. 1,2,3,4, decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, Convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 (in G.U. 20/02/2004, n.42), nonché gli artt. 1-2-3-27-80-81-82 ss. d.lgs. n. 270/1999,

#### **DICHIARA**

Lo stato di insolvenza di **AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA OVVERO IN FORMA ABBREVIATA AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**, con sede legale in ROZZANO (MI) STRADA 4, PALAZZO Q6 SNC cap 20089 Indirizzo PEC AMBIENTE2.0SCARL@LEGALMAIL.IT Numero REA MI – 2051548 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 08828170962 Partita IVA 08828170962 Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, società già ammessa – a norma dell'art. 3 comma 3 d.lgs. n. 347/2003 - alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del MISE in data 8 novembre 2021;

#### **NOMINA**

giudice delegato per le procedura di A.S. di **AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA OVVERO IN FORMA ABBREVIATA AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.** il dott. FRANCESCO PIPICELLI;

#### **FISSA**

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, piano II, stanza n. 2.30., ingresso lato Via Manara, attesa la particolare complessità della procedura, dovendosi consentire maggior tempo per la trasmissione delle domande di rivendica ed insinuazione al passivo, in data **8 giugno 2022 ore 9.30 e seguenti;**

#### **ASSEGNA**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di **AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA OVVERO IN FORMA ABBREVIATA AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.** il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di amministrazione straordinaria, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;

#### **PROROGA**



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 1416/2021**

in considerazione della particolare complessità della singola procedura nell'ambito del gruppo – ai sensi dell'art. 101 co. 1 l.f. applicabile in virtù del disposto dell'art. 53 d.lgs. n. 270/1999 - a diciotto mesi il termine per l'invio a mezzo PEC, secondo la sopra indicata modalità, delle domande tardive di ammissione al passivo;

#### **AVVISA**

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del Commissario Straordinario, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del Commissario Straordinario, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

#### **SEGNALA**

al Commissario Straordinario che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, dovrà comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della procedura di A.S., indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di **AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA OVVERO IN FORMA ABBREVIATA AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**, autorizzandolo sin d'ora all'apertura della PEC;

#### **ORDINA**

che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17 commi 1 e 2 l.f., 8 co. 3 d.lgs. n. 270/1999 e che sia altresì pubblicata a norma dell'art. 94 d.lgs. n. 270/1999 sul sito internet del Tribunale di Milano, nonché comunicata, a cura del Cancelliere, anche al Ministro dello Sviluppo Economico entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 9 dicembre 2021.

Il giudice rel. est.

*dott. Francesco Pipicelli*

Il Presidente

*Dott.ssa Alida Paluchowski*

